



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 13/04/2006

Bollettino regionale

DECRETO COMMISSARIO DELEGATO EVENTI SISMICI PROV. FOGGIA 6 aprile 2006, n. 460

Direttiva n. 7 - Rettifiche, chiarimenti ed ambito di applicazione delle direttive commissariali emanate per l'esecuzione degli interventi di riparazione e/o ricostruzione del patrimonio di edilizia privata.

VISTO il D.L. n. 245/2002, convertito, con modificazioni, nella legge 27.12.2002, n. 286, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, con il quale, tra l'altro, i Presidenti delle predette Regioni, a far tempo dall'entrata in vigore della legge, sono stati individuati quali Commissari delegati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per provvedere agli interventi correlati al rientro nell'ordinario, nonché agli ulteriori adempimenti previsti;
VISTO il D.P.C.M. in data 19 dicembre 2005 che, da ultimo, ha prorogato al 31/12/2006 lo stato d'emergenza in provincia di Foggia, in precedenza dichiarato a seguito degli eventi sismici verificatisi il 31/10/2002;

VISTA l'O.P.C.M. n. 3253/2002, che ha disciplinato e definito l'ambito e le modalità dei primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai citati eventi;

VISTA l'O.P.C.M. n. 3289/2003 con la quale, tra l'altro, sono state definite le attività di competenza del Presidente della Regione Puglia - Commissario Delegato allo scopo di promuovere le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza ed all'avvio della fase di ricostruzione;

VISTE le direttive commissariali concernenti la ricostruzione: n. 1 del 28.08.2003, pubblicata sul BURP n° 101 del 04.09.03; n° 2 del 07.10.03, pubblicata sul BURP n° 122 del 23.10.03; n° 3 del 15.12.03, pubblicata sul BURP n° 3 del 08.01.04; n° 4 del 26.02.04, pubblicata sul BURP n° 29 del 11.03.04; n° 5 del 18.01.2005, pubblicata sul BURP n° 15 del 27.01.2005 e n° 6 del 15.06.2005, pubblicata sul BURP n° 89 del 07.07.2005;

VISTI i decreti commissariali n. 133/2004 (c. d. " I piano di ricostruzione ") e n. 404/2005 (c.d. "Il piano di ricostruzione"), recepiti dalla Regione Puglia rispettivamente con D.G.R. n. 1607/2004 e n. 51/2006, con i quali sono stati assegnati ai Comuni colpiti le risorse necessarie al finanziamento degli interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio privato, sulla base delle graduatorie allo scopo redatte ed approvate;

RILEVATO che, a seguito dell'effettivo avvio dei citati lavori, sono stati formulati dai Comuni numerosi quesiti relativi all'ambito di applicazione delle richiamate direttive commissariali, nonché in ordine ad alcune ricorrenti problematiche di natura tecnico-amministrativa particolarmente complesse;

RITENUTO, pertanto, di dover fornire ai Comuni, attraverso l'emanazione di una apposita direttiva, ulteriori indirizzi ed elementi tecnico-amministrativi utili alla sollecita definizione dei procedimenti di competenza connessi alla ricostruzione;

RAVVISATA, altresì, la necessità di dover assicurare, con la medesima direttiva, speditezza al processo di ricostruzione con la fissazione di tempi certi per l'esecuzione dei lavori, tenuto conto, in modo particolare, della entità complessiva degli interventi;

SENTITO il Gruppo di esperti in materia sismica della Struttura Commissariale che, specificamente interessato, ha fornito puntuali indicazioni per la risoluzione delle problematiche segnalate, fermo restando l'impostazione generale delle direttive finora emanate;

DECRETA

1) E' approvata, per i motivi indicati in premessa, la "Direttiva Tecnica n° 7 - Eventi sismici del 31 ottobre 2002. Rettifiche, chiarimenti ed ambito di applicazione delle direttive commissariali emanate per l'esecuzione degli interventi di riparazione e/o ricostruzione del patrimonio di edilizia privata ", allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) sono abrogate le disposizioni di cui alle direttive commissariali n. 1 del 28.08.2003, n. 2 del 07.10.2003, n. 3 del 15.12.2003, n. 4 del 26.02.2004, n. 5 del 18.01.2005 e n. 6 del 15.06.2005, in contrasto con quelle contenute nella direttiva n. 7 sopra specificata, che entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, 6 aprile 2006

Il Presidente della Regione Puglia

Commissario Delegato

On.le Dott.Nichi Vendola

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO DELEGATO

Per gli eventi sismici verificatisi nella Provincia di Foggia

Legge n.286 del 27dicembre 2002

DIRETTIVA N. 7

OGGETTO: Eventi sismici del 31 ottobre 2002. Rettifiche, chiarimenti ed ambito di applicazione delle direttive commissariali emanate per l'esecuzione degli interventi di riparazione e/o ricostruzione del patrimonio di edilizia privata.

1) Concetti di "Residenza principale" ed "Attività produttiva"

L'art. 14 della Direttiva Commissariale n. 1 del 28.08.2003 così recita:

1. "I Comuni, sulla base delle domande pervenute prodotte in base all'art. 5, definiscono con

deliberazione della Giunta Comunale la graduatoria degli edifici distrutti o danneggiati dall'evento calamitoso, posti sia negli ambiti territoriali compresi nei P.E.U. che individuati come interventi singoli.

2. Ai fini della formazione della graduatoria di cui al precedente comma 1, i Comuni riconoscono, in ordine successivo, le priorità di seguito specificate:

a) unità immobiliari utilizzate come residenza principale dai proprietari o da inquilini o come sede di attività produttive che siano oggetto di ordinanza di sgombero sindacale totale e che non siano proprietari di altra unità immobiliare libera, fruibile ed adeguata secondo la normativa vigente per l'edilizia economica e popolare nel medesimo territorio comunale;

b) unità immobiliari utilizzate come residenza principale dai proprietari o da inquilini o come sede di attività produttive che siano oggetto di ordinanza di sgombero sindacale parziale e che non siano proprietari di altra unità immobiliare libera, fruibile e adeguata secondo la normativa vigente per l'edilizia economica e popolare nel medesimo territorio comunale.

"Residenza principale"

In caso di mancata coincidenza tra residenza principale e residenza anagrafica, si ritiene che possa intendersi "residenza principale" quell'unità immobiliare che alla data del sisma (31/10/2002) era utilizzata dal richiedente il contributo in maniera abituale e continuativa e quale centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

La destinazione di un immobile ad abitazione principale deve essere accertata dai competenti uffici comunali, i quali potranno eventualmente disporre anche verifiche in ordine alla fruizione dei servizi a rete (consumi di acqua, gas, elettricità, telefono, ecc.) nonché acquisire autocertificazioni e/o ogni altra documentazione ritenuta utile a comprovare l' utilizzo dell'immobile.

Se i predetti accertamenti non dovessero essere possibili, dovrà farsi riferimento al possesso del requisito della "residenza anagrafica".

"Attività produttive"

Si ritiene che possano essere considerate "attività produttive" anche le aziende agricole, purché il richiedente dimostri di aver utilizzato l'immobile danneggiato in qualità di imprenditore agricolo a titolo principale (I.A.T.P.). Ai fini della verifica del possesso di tale requisito potrà farsi riferimento alle disposizioni vigenti alla data degli eventi sismici (31.10.2002).

Il Comune, inoltre, dovrà opportunamente verificare le caratteristiche - costruttive, tipologiche e funzionali - degli immobili rurali, distinguendo tra residenze rurali, immobili produttivi e cosiddetti "annessi rustici" a servizio delle attività produttive, allo scopo di individuare quegli immobili direttamente ed abitualmente utilizzati per l'esercizio dell'attività produttiva agricola.

2) Contributo in favore dei comodatari

L'art. 4, comma 3, della Direttiva Commissariale del 28.08.2003 così recita:

a. "I contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono concessi, altresì, ai soggetti che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano titolari del diritto di usufrutto o di diritti reali di garanzia, qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non provvedano a richiederli,

Al riguardo, si ritiene che il comodatario che esibisca il contratto di comodato redatto nelle forme

previste per legge possa accedere ai contributi per la ricostruzione, in alternativa al proprietario, a condizione che dimostri, con idonea documentazione, di aver utilizzato l'immobile oggetto dell'intervento in maniera abituale e continuativa.

3) Modificazione delle perimetrazioni dei P.E.U. e dei P.E.S. a seguito della presentazione di istanze di contributo pervenute in data successiva all'approvazione delle graduatorie degli aventi diritto.

Non si ritiene possibile estendere le perimetrazioni già adottate dai Comuni in relazione ad istanze di contributo pervenute successivamente alla data di approvazione della graduatoria degli aventi diritto, disciplinata dall'art. 15 della Direttiva Commissariale del 28.08.03.

Pur tuttavia, qualora all'interno di un PEU, già individuato, sia stato erroneamente definito un sottoprogetto, il Comune, dopo aver eseguito gli accertamenti tecnici, potrà considerare la nuova istanza purché la stessa sia corredata da scheda AeDES di accertamento danni.

La modifica del sottoprogetto, peraltro, sarà possibile solo nel caso in cui sia dimostrata tecnicamente la necessità di dover considerare ulteriori porzioni di fabbricato, inizialmente non considerate, per il conseguimento della sicurezza strutturale. In tal caso, i contributi, limitatamente alle superfici relative alla nuova istanza, dovranno essere riferiti alle sole parti strutturali, restando a carico dei proprietari gli interventi per le finiture e gli impianti.

Gli atti tecnici comprovanti tali situazioni dovranno essere asseverati con giuramento dal tecnico progettista dell'intervento unitario.

In questi casi, il Comune dovrà valutare il conseguente, nuovo classamento del consorzio e riapprovare, eventualmente, la graduatoria degli aventi diritto al contributo.

4) Possibilità di modificare la graduatoria approvata ai sensi dell'art. 15 della D.C. n. 1 del 28.08.03

Si ritiene che il punteggio attribuito agli aventi diritto al contributo possa subire eventuali modificazioni soltanto a seguito del riscontro di palesi errori materiali ovvero della valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi effettuata in sede di esame dei progetti presentati per la ricostruzione.

5) Stralcio di sottoprogetti da PEU già approvati e posti utilmente in graduatoria.

Considerato che le graduatorie degli aventi diritto al contributo sono state redatte sulla base dei PES (Progetti di edilizia singola) e dei PEU (Progetti di edilizia unitaria), realizzati anche per sottoprogetti la cui fattibilità tecnico-funzionale è stata attestata dai professionisti incaricati della progettazione, al fine di evitare sostanziali rimodulazioni delle graduatorie, si ritiene che non possano trovare accoglimento le istanze di frazionamento dei PEU in sottoprogetti presentate in data successiva a quella di approvazione delle graduatorie.

6) "Delocalizzazione" degli immobili oggetto di interventi di ricostruzione.

L'eventuale delocalizzazione degli immobili oggetto di ricostruzione potrà essere autorizzata esclusivamente per motivi geologici o urbanistici, così come già previsto dall'art. 20 della Direttiva Commissariale del 28.08.03 e dal punto B.3 della Direttiva n° 6 del 15.06.2005, cui si va rinvio.

Il Comune, in tal caso, dovrà preventivamente verificare la possibilità di eseguire l'intervento valutando i titoli di proprietà e la destinazione urbanistica delle particelle di terreno interessate dai lavori.

Nel caso in cui il richiedente non disponga di aree proprie ed utili ove eseguire l'intervento, il Comune

dovrà rettificare il piano di ricostruzione approvato ai sensi della Legge n. 286/2002, prevedendo le aree destinate agli insediamenti da delocalizzare con l'indicazione degli oneri necessari all'acquisizione delle stesse e per la loro urbanizzazione.

Tali piani dovranno essere riapprovati nelle forme previste dall'art. 6 della Direttiva Commissariale n° 1 del 28.08.2003 ed inviati al Commissario Delegato.

Nel caso di delocalizzazioni di costruzioni rurali, il nuovo immobile dovrà, comunque, essere realizzato nell'ambito dell'azienda agricola del richiedente.

7) Varianti in corso d'opera.

L'art. 18, comma 5, della D.C. n° 1 del 28.08.2003 prevede: - "Le perizie di variante e suppletive sono ammesse a finanziamento sino a concorrenza del contributo massimo ammissibile"

Al riguardo, si ritiene che le varianti in corso d'opera possano essere autorizzate, a condizione che sia comunque assicurato il miglioramento/adeguamento sismico degli edifici danneggiati e la loro definitiva agibilità.

In caso di riduzione del beneficio economico, il Comune dovrà rideterminare ed assegnare il nuovo contributo con apposito provvedimento, che dovrà essere adottato contestualmente al permesso a costruire per gli interventi previsti in variante.

8) Lavori in anticipazione finanziaria.

L'esecuzione in anticipazione finanziaria degli interventi già inseriti nella graduatoria generale degli aventi diritto, ma privi della necessaria copertura finanziaria, è stata disciplinata dal punto H6 della Direttiva Commissariale n° 5 del 18.01.2005.

Al riguardo, si precisa quanto segue:

- per gli interventi non ancora iniziati, l'interessato, oltre all'istanza tesa ad ottenere il permesso a costruire o D.I.A., dovrà produrre la documentazione prevista dal punto "I" della direttiva commissariale n° 6 del 15.06.2005 relativamente alla parte concernente la composizione degli elaborati progettuali;

- per gli interventi già eseguiti, se inseriti in graduatoria ed autorizzati dai Comuni con specifico riferimento ad opere necessarie alla messa in sicurezza degli edifici danneggiati con livello di danno almeno significativo, l'interessato dovrà produrre la rendicontazione finale della spesa prevista dal punto "I" sopra richiamato.

9) Alienazione di immobili danneggiati.

L'art. 4, comma 8, della D.C. n° 1 del 28.08.2003 prevede che:

"Il beneficiario del contributo, che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dal coniuge, dai parenti o affini entro il quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, entro due anni dalla data di approvazione del collaudo finale dei lavori di riparazione - ricostruzione, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio del Commissario Delegato".

Ciò stante, ed allo scopo di evitare speculazioni sui fondi per la ricostruzione, non si ritiene che possano

essere concessi contributi per la ricostruzione degli immobili che siano stati oggetto di alienazione a terzi, non compresi tra quelli sopraindicati, successivamente alla data del 31.10.2002.

10) Modalità di erogazione dell'anticipazione del contributo.

In merito a quanto previsto dal punto "L" della D.C. n° 6 del 15.06.2005, si ritiene che l'anticipazione del 20% del contributo concesso possa essere erogata a condizione che la richiesta del beneficiario sia corredata dai seguenti documenti:

- attestazione di effettivo inizio lavori rilasciata dal Direttore dei Lavori;
- accertamento del Responsabile del Procedimento di effettivo inizio dei lavori;
- copia conforme all'originale delle fatture in acconto rilasciate dall'impresa esecutrice e/o dai tecnici per spese tecniche e generali.

Si ritiene, pertanto, che il beneficiario - tenuto conto degli accordi e dei patti contrattuali instaurati con imprese e tecnici - possa destinare, con propria libera determinazione, la citata anticipazione sia all'effettivo avvio dei lavori che alla corresponsione delle competenze connesse alle progettazioni eseguite.

11) Interventi in aree interessate da dissesti idrogeologici

Nelle zone soggette a grave e comprovato rischio idrogeologico nei Comuni ricadenti nell'ambito dell'Autorità di Bacino della Puglia, per l'esecuzione degli interventi di riparazione/ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 31.10.2002, dovranno comunque essere osservate le norme tecniche del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino della Puglia, approvate con delibera del Comitato Istituzionale n° 39 del 30.11.2005.

12) Redazione dei progetti per l'esecuzione di OO.PP. e di edilizia privata

Per la redazione dei computi metrici estimativi dei progetti di OO.PP., di edilizia monumentale e di edilizia privata dovranno essere adottati i prezzi unitari contenuti nell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 108 del 06.02.2006 e pubblicato sul BURP n° 33 del 15.03.2006.

13) Tempi per la presentazione dei progetti e per l'ultimazione lavori

Allo scopo di alleviare in misura significativa il disagio abitativo soprattutto in relazione agli edifici in classe "A" (residenze principali con ordinanze di sgombero totale), nonché di assicurare speditezza al processo di ricostruzione attraverso la fissazione di tempi certi per la realizzazione dei lavori, l'esecuzione degli interventi finanziati con il decreto commissariale n. 133/20004 (c.d. " 1° piano di ricostruzione ") e con il decreto commissariale n. 404/2005 (c.d. " 2° piano di ricostruzione ") dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 2007.

In ragione di ciò, la presentazione dei progetti, l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori connessi ai citati interventi dovranno avvenire secondo i termini riportati nella seguente tabella, che potranno essere eventualmente modificati fermo restando, comunque, il rispetto del termine ultimo sopra indicato:

Importo progetto (Euro) Tempo massimo concesso per

Progettazione Inizio lavori Ultimazione lavori

< 50.000,00 2 mesi 1 mese 8 mesi

Da 50.000 a 100.000 3 mesi 1 mese 10 mesi

Da 100.000 a 150.000 3 mesi 1 mese 12 mesi

Da 150.000 a 200.000 3 mesi 1 mese 14 mesi

> 200.000 3 mesi 1 mese 16 mesi

I termini assegnati, fatti salvi i diritti quesiti, modificano quelli fissati con le precedenti direttive commissariali.

Infine, si rappresenta che, per ragioni di contenimento della spesa, il contributo per l'autonoma sistemazione - che è correlato all'esecuzione dei lavori di riparazione dell'abitazione danneggiata - ad eccezione di casi particolari, che di volta in volta saranno attentamente esaminati dalla struttura commissariale, sarà erogato, permanendo i requisiti di legge, la cui verifica, ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3253/2002, è demandata in via esclusiva ai Sindaci, al massimo sino al 31 dicembre 2007, termine di ultimazione degli interventi di ricostruzione.

Bari, 6 aprile 2006

Il Presidente della Regione Puglia

Commissario Delegato

F. to on. le dott. Nicola Vendola

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
